

La Corte d'Appello di Catanzaro

Prima Sezione Civile-Minori

nelle persone dei Sig.ri Magistrati

Dott. Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.

Dott. Antonio Rizzuti Consigliere

Dott. Giuseppe Bonfiglio Consigliere

Dott. Francesco Terranova Consigliere onorario

Dott.ssa Francesca Bruno Consigliere onorario

sciogliendo la riserva del 19 luglio 2021 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 605/2021 R.V.G.

promosso da

(Nigeria) l'**Hittings**, difesa dall'avv. Francesco Estini

reclamante

nei confronti di

Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni,

reclamato

e nei confronti del

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

FATTO E DIRITTO

(nato a limitation il 15.44.3018) ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286/98, a rimanere in Italia.

Il Tribunale per i minorenni, con decreto del 20 aprile/18 maggio 2021, ha rigettato il ricorso.

Avverso il decreto la **suminj** ha proposto reclamo.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni non ha svolto attivit. Il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo.

L'art. 31 del d.lgs. n. 286/98 dispone, al comma 3: ĭ Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puĐ autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenzaŏ.

L'autorizzazione è subordinata, nella previsione legislativa, alla sussistenza del presupposto dei i gravi motiviò, che devono risultare i connessi allo sviluppo psicofisicoò del minore.

Trattasi di presupposto che attribuisce rilevanza all'attuale situazione del fanciullo, da apprezzarsi anche sulla base di un giudizio prognostico quando si prospetti un possibile deterioramento in dipendenza di una modificazione, ed infatti lo scopo esclusivo della norma · la tutela del minore e non del genitore o dell'affidatario.

La norma, che non richiede, ai fini del giudizio prognostico, che il danno per il minorenne sia necessariamente temporaneo o transeunte, realizza una funzione di chiusura del sistema di tutela del minore straniero, che rimane fondato in via ordinaria sull'istituto del ricongiungimento familiare, introducendo una eccezione alle regole sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero, destinata ad operare quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il preminente interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrit fisio-psichica.

Richiamato l'art. 31 d.lgs n. 286//1998, appare opportuno evidenziare che, anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.

21799/2010, due erano gli indirizzi giurisprudenziali in materia; a) l'indirizzo c.d. restrittivo, secondo cui la previsione normativa di cui all'art. 31 del d.lgs n. 286/1998 avrebbe carattere eccezionale e sarebbe correlata a presupposti di emergenza, se non addirittura di estremo pericolo per la salute fisica del minore; b) l'indirizzo c.d. estensivo, secondo cui l'istituto assolverebbe la funzione di consentire il superamento delle regole in materia di ricongiungimento, tutte le volte in cui l'effetto dell'espulsione dello straniero sprovvisto di un titolo di soggiorno possa essere quello di rompere un nucleo familiare in cui · compreso un minore, sul presupposto (anche implicito) che una simile frattura costituisca per quest'ultimo sempre e comunque un danno psichico.

Le Sezioni Unite, con la sentenza poc'anzi richiamata, superando entrambi i richiamati indirizzi, hanno affermato il seguente principio di diritto: ĭ La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'et o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriver certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui · cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilit che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiareŏ.

La ricostruzione dell'istituto elaborata dalla Suprema Corte i ne esclude in radice estensioni applicative rivolte a consentire ai familiari del minore la regolarizzazione, in via amministrativa della posizione di soggiorno, nonch¶ la sanatoria di situazioni contingenti di irregolarit e di violazione della disciplina in

tema di immigrazione: caratterizzate tutte dal disconoscimento della centralit dell'interesse del minore, relegato al ruolo marginale di mera occasione indiretta, piuttosto che di ragione giuridica esclusiva del provvedimento autorizzatorio (Cass. n. 21799/10, cit.).

In questa logica – continua la pronuncia – non possono condividersi gli indirizzi interpretativi (espressi da Cass. n. 823/10 e Cass. n. 22080/09) che hanno elaborato soluzioni polarizzate esclusivamente sull'interesse del fanciullo, ma sganciate dalla necessaria considerazione dei valori inerenti al controllo dei confini territoriali e alla sicurezza e all'ordine interni, sotteso alla regolazione dei fenomeni migratori e che pure costituisce – nelle elaborazioni della Corte EDU e della Corte costituzionale – un limite possibile al riconoscimento di quell'interesse.

Le situazioni in cui l'autorizzazione puD essere concessa non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine condotta in termini individualizzati, nel cui ambito sia considerata ogni possibile variabile, quale l'et, la condizione di salute, la presenza o meno dell'altro genitore, la situazione della famiglia.

La giurisprudenza di legittimit[®] pià recente afferma che ĭ l'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non puĐ essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicch¶ la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalit[®], cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui · nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazioneŏ (Cass. n. 4197/18).

Questa sentenza ha puntualizzato ulteriormente: i le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate

o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'et del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo ·, invece, crescente con l'aumentare dell'et, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilit affettiva nel delicato periodo di crescitaŏ.

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui ila temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma puD comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'et o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriver certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui · cresciutoŏ, con la precisazione che i deve trattarsi, peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilit che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiareo (Cass. n. 25419/17; in senso analogo, Cass. n. 29795/17; Cass. n. 17739/15; Cass. n. 15191/15).

Risulta evidente come il principio formulato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2010 continui ad essere affermato nelle sentenze pià recenti.

Nelle pià recenti sentenze il Supremo Collegio ha : a) attribuito valore all'et del minore e al grado di radicamento nel contesto ambientale e territoriale in cui lo stesso · vissuto ed ha maggiormente particolareggiato il presupposto dei i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore: questi devono consistere in i situazioni oggettivamente graviò, tali da comportare i una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se

non attraverso il rilascio della misura autorizzativao, dovendosi escludere che la norma sia i volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitorio (Cass. n. 9391/18); b) evidenziato che i mentre nel caso in cui la famiglia non sia ancora presente sul territorio nazionale la concessione della speciale autorizzazione di cui all'art. 31 del D.L.gs. n. 286 del 1998 · subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psicofisico del minore richiesti dalla norma, nella diversa ipotesi in cui il nucleo sia gi presente sul territorio nazionale si deve presumere, almeno siano a prova contraria, un radicamento del minore nel suo ambiente nativo, per cui i gravi motivi possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente, che consegue, alternativamente, alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale, ovvero dal repentino trasferimento in altro contesto territoriale e socialeŏ (Cass, n. 18188/20); c) precisato che nell'analisi sull'interesse del minore, si deve tenere conto, tra gli altri fattori, i del pregiudizio che i minori potrebbero subire, per effetto dell'allontanamento dal loro luogo natio, a causa dell'insufficiente sviluppo della loro personalit, che ne potrebbe rendere problematico l'adattamento a condizioni di vita e ad usanze profondamente diverseŏ (Cass. n. 18188/20, in motivazione, ove · richiamato una pronuncia la quale aveva cassato il decreto che, escludendo l'inevitabilit della separazione dai loro figli minorenni, nati in Italia e in et prescolare, aveva omesso di compiere i necessari accertamenti sui minorenni); d) sottolineato che il giudice di merito i deve considerare la condizione di abbandono in cui si verrebbe a trovare il minore nel caso di rimpatrio dei soli genitori, nonch¶ la difficolt di ambientamento del minore stesso, nato e vissuto in Italia, nell'opposta ipotesi in cui, per evitare il distacco dai genitori, lo stesso fosse trasferito nel paese di origine di questi ultimi, dove potrebbe non godere di relazioni affettive e sociali, n¶ delle forme di assistenza garantite.

In particolare, la Suprema Corte, dopo avere richiamato il precedente per cui l'et ha un rilievo presuntivo decrescente con il suo aumentare, ha aggiunto che in

presenza di un minore di et prescolare la sussistenza del grave danno, che deriva alternativamente dalla sua separazione dai genitori naturali o dal suo sradicamento e trasferimento con loro nel Paese di origine, i va presunta sino a prova contrariao (Cass. n. 18188/20, anche per la considerazione che l'et prescolare o appena scolare i avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a presumere la loro frequenza scolastica in Italia e, quindi, del pregiudizio collegato al loro allontanamento dal territorio nazionaleo).

Il criterio a cui si deve informare il bilanciamento dei contrapposti interessi · quello della c.d. comparazione attenuata, che i si risolve in una relazione di proporzionaliti inversa tra fatti giuridicamente rilevanti ed impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva della persona interessata e situazione oggettiva che deriverebbe dal suo eventuale rimpatrioò: perciĐ, quando la vulnerabiliti del minorenne si presume — in forza delle circostanze e delle condizioni indicate (eti prescolare o appena scolare; nascita in Italia e assenza di rapporti con il Paese di origine dei genitori; grado di ambientamento apprezzabile in Italia) —, deve essere valutato con minore rigore il secundum comparationis, dato dall'esigenza di affermare la validiti delle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

Ebbene, con riferimento al caso concreto, deve rilevarsi che dagli atti di causa emerge: 1) che il minore di consecutatione di circa tre anni, essendo nato il 15.11.2018 (e non gi di nove mesi come indicato dal Tribunale per i Minorenni nel provvedimento reclamato), · nato in Italia dove ha sempre vissuto; 2) che la madre, formatione il viunico genitore che il bambino ha conosciuto, poich il padre dopo averlo riconosciuto · andato via ed attualmente vive a di suo punto di riferimento affettivo ed educativo.

Ora, trattandosi di un minore di et prescolare la sussistenza del grave danno, che deriva alternativamente dalla sua separazione dalla madre, unico genitore con il quale ha consuetudine di vita o dal suo sradicamento e trasferimento nel Paese di

origine della madre, i va presunta sino a prova contrariao e deve, inoltre, essere valutato con minore rigore il secundum comparationis, dato dall'esigenza di affermare la validit delle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

Non vi · dubbio pertanto, sulla base degli elementi di fatto disponibili, che deve ritenersi che, ove venisse allontanata l'unica figura genitoriale di riferimento, il bambino subirebbe una ripercussione grave nella sua dimensione di vita attuale e nelle prospettive di un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.

CiĐ, considerando che la descritta dimensione ha determinato un inizio di radicamento in un ambiente che - non emergendo elementi in senso contrario $-\cdot$ il solo conosciuto dal minore fin dalla nascita.

La circostanza che, a causa della tenera et, il radicamento non sia consolidato non esclude che il distacco dalla figura materna possa avere ripercussioni sfavorevoli sulla crescita e nella sfera relazionale.

Nel solco tracciato dalla Suprema Corte bisogna attribuire, nel caso in esame, un peso determinante sia all'et (nemmeno scolare), sia al fatto che il minore fin dalla nascita ha vissuto e vive nel territorio italiano, sia alla circostanza che lo stesso non ha conosciuto altro contesto ed altre relazioni di vita.

Non si potrebbe escludere il presupposto dell'autorizzazione per il fatto che, in Italia, resterebbe il padre, ove si consideri che questi non si · mai occupato del minore che non lo ha mai conosciuto

L'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dispone che in tutte le decisioni relative ai fanciulli ill'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente e l'art. 9 impone di vigilare i affinch¶il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione · necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.

Orbene, anche se da queste disposizioni non puD farsi derivare l'intangibilit o

l'assolutezza di un diritto all'unit familiare, deve tuttavia trarsi un criterio o principio di indirizzo nell'interpretazione e nell'applicazione anche delle norme nazionali, inclusa una norma di chiusura quale è l'art. 31 del d.lgs. n. 286/98, che di quelle sovranazionali sia un precipitato, dovendosi le une e le altre inserire in un contesto regolativo coerente.

Finanche nel caso, indiscutibilmente pià grave e delicato, in cui l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato possano costituire minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico, è necessario operare un attento bilanciamento tra i valori in gioco. E ci\(\theta\) in linea con la nozione di diritto all'unit\(\theta\) familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione all'art. 8 della CEDU, e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, secondo cui \(\text{i}\) quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico\(\text{o}\).

Se il diritto all'unità familiare (per la relativa nozione v. la sentenza della Corte EDU del 7 aprile 2009, Cherif ed altri c. Italia) impone tali bilanciamenti e pub comportare la recessivit delle esigenze legate alla sicurezza dello Stato, a maggior ragione deve ritenersi, in una prospettiva di analisi interamente incentrata sull'interesse del minorenne, consentire l'autorizzazione alla permanenza in Italia di uno dei genitori che con il figlio abbia formato un legame: a meno di non ritenere che la disgregazione del nucleo familiare, non caratterizzato da problematicit e i cui componenti non presentino fattori di pericolosit per i minorenni (v. l'art. 9 della Convenzione di New York) o per interessi superiori, non possa in se stessa arrecare un potenziale pregiudizio agli stessi.

Da quanto sin ora evidenziato consegue la riforma del decreto impugnato, dovendo la reclamate essere autorizzata a permanere in Italia per la durata – da ritenersi congrua in relazione alle esigenze attuali e prossime del figlio minore, correlate

anche alle esigenze dei primi anni di vita di vita – a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.

In considerazione della natura del procedimento, non c'· luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

la Corte d'Appello, pronunciando sul reclamo,

- 1) accoglie il reclamo e, in riforma del decreto impugnato, autorizza anticologia, nata l'internata a matta di comunicazione del presente provvedimento;
- 2) nulla sulle spese.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Questore competente per territorio per i provvedimenti di sua spettanza.

Cos¼deciso, nella camera di consiglio tenutasi in collegamento da remoto, il 19 luglio 2021.

Il Presidente est. Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo